



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA  
UFFICIO TECNICO

Tel. 0429/771608 - 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

Richiesta presentata il 28/02/2017 col n° 2693 di prot.



Prot. n. 3579

OGGETTO: Certificato di Destinazione Urbanistica.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 3° - SETTORE TECNICO

Vista la domanda in data 28/02/2017 protocollo n. 2693 presentata da CIPRIANI LUIGI nato a VERONA il 01/06/1972 e residente in VIA JACOPO FORONI, 31 VERONA C.F. CPRLGU72H01L781Q

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

## CERTIFICA

che i sottoelencati terreni siti in questo comune hanno la seguente destinazione di Tessuto ai sensi del vigente Piano degli Interventi:

Sezione	Foglio	Mappale	Sub.	Zona	Superficie approssimativa (mq)
	11	7		T5 - Il tessuto diffuso (T5) - nuclei residenziali in ambito agricolo (artt. 16, 22); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	885,00
				A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Il resto
	11	152		T5 - Il tessuto diffuso (T5) - nuclei residenziali in ambito agricolo (artt. 16, 22); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	150,00
				A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Il resto
	11	166		T5 - Il tessuto diffuso (T5) - nuclei residenziali in ambito agricolo (artt. 16, 22); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale
	11	167		T5 - Il tessuto diffuso (T5) - nuclei residenziali in ambito agricolo (artt. 16, 22); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale
	11	171		A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale
	11	172		A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale
	11	174		A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale
	11	179		A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale
	11	181		A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29) - Edificio storico soggetto a specifica categoria d'intervento (art. 45); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale
	11	183		A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA  
UFFICIO TECNICO

Tel. 0429/771608 - 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

11	185	A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29); fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale
11	186	A2 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) - (artt. 27, 29) fascia di rispetto allevamento intensivo (art. 70);	Intero mappale

secondo il vigente strumento urbanistico, il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche Operative elaborati P-05 del P.I.

## **NORMATIVA PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON D.C.C. n° 28 del 06/06/2016 E VARIANTE N. 1 APPROVATA CON D.C.C. N. 53 DEL 19/12/2016**

### **ART. 16 - Le condizioni generali degli interventi del territorio urbanizzato**

1. I progetti edilizi di nuova edificazione (compresa la demolizione con ricostruzione) dovranno rispettare i parametri minimi di sostenibilità energetica previsti dalle presenti norme.
2. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme.
3. In tutti gli interventi che comportano aumento della Superficie utile abitabile (Su) e negli interventi di nuova costruzione, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi di cui alla L.122/1989.
4. Le nuove attività con destinazione commerciale, artigianale/produttiva qualora di superficie superiore a 250 m2 escluse quelle rientranti nel tessuto T1, devono essere dotate di spazio per scarico e carico merci.
5. Nelle zone residenziali negli interventi di nuova edificazione e di demolizione e ricostruzione:
  - a) l'altezza massima per i locali accessori (lavanderie, legnaie, centrali termiche, autorimesse, magazzini), esclusi i vani scala, corridoi e disimpegni, non possono superare i m. 2,40. I locali accessori devono far parte del fabbricato principale, ad eccezione di autorimesse e magazzini e in ogni caso devono essere armonicamente composti sia nella forma che nel materiale.
  - b) l'inclinazione delle falde di copertura dovrà essere compresa tra il 22% e il 35% del colmo, fatti salvi i casi di particolari composizioni architettoniche che richiedano soluzioni diverse e/o coperture piane.
6. Per i fabbricati residenziali esistenti alla data del 14/09/2000 (data di approvazione del previgente PRG) sprovvisti di locali accessori che abbiano già saturato gli indici del tessuto o la capacità edificatoria predeterminata, esclusi quelli rientranti nei tessuti T1, A1, A2, è ammessa la realizzazione di locali destinati a tale uso nella misura massima di 18 m2 per unità abitativa la cui superficie utile complessiva sia almeno di 60 m2. I caratteri tipologici e formali dovranno uniformarsi a quelli del fabbricato principale sia nella forma che nei materiali. Sono esclusi da questi interventi i fabbricati soggetti a decreto di vincolo e/o classificati puntualmente con grado di tutela.
7. Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del primo PI, per una sola volta anche in più soluzioni, fatte salve le specifiche prescrizioni delle norme del tessuto di appartenenza, è consentito:
  - a) per edifici uni-bifamiliari e a schiera nei tessuti residenziali, l'ampliamento volumetrico fino ad un massimo di 180 m3 per unità edilizia (fabbricato autorizzato) in accorpamento fisico e formale con l'unità principale, nelle case a schiera è consentito lo stesso ampliamento, per ogni unità edilizia, purché derivanti da progettazione ed esecuzione unitaria; per gli interventi unitari di demolizione e ricostruzione all'interno dello stesso lotto, anche con più unità immobiliari, è concesso un ampliamento del 20% del volume esistente con un massimo di 150 m3.La presente norma non si applica agli edifici che abbiano usufruito di analoghi ampliamenti ammessi dalla previgente variante generale al PRG (approvata con DGRV 2969/2000) o per fabbricati soggetti a decreto di vincolo e/o classificati puntualmente con grado di tutela;
  - b) l'aumento di superficie e di volume nei tessuti residenziali nei limiti, comprensivi dell'esistente, stabiliti dall'art.41 del vigente PTRC e rapporto di copertura fondiario max del 50%, per le attività artigianali e di servizio esistenti ed autorizzate alla data di adozione del PI che non siano da bloccare o da trasferire, purché l'attività sia compatibile con l'edilizia dell'intorno.
8. Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi edificabili sono specificatamente indicati nelle tavole di progetto con apposita grafia e specifica scheda norma. I lotti liberi sono individuati in aree contigue o prossime a zone già edificate, fronteggianti le strade



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA  
UFFICIO TECNICO

Tel. 0429/771608 – 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

pubbliche o di uso pubblico, adeguatamente servite dalle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti e che non abbiano concorso in passato a sviluppare capacità edificatoria. Ai fini edificatori è consentito la realizzazione di nuovi volumi secondo:

- a) le volumetrie previste negli strumenti urbanistici attuativi convenzionati e quelle nei lotti liberi ricadenti negli strumenti urbanistici attuativi scaduti con conferma del volume già convenzionato nello strumento attuativo originario mediante anche intervento diretto;
- b) le indicazioni progettuali del vigente piano particolareggiato del centro storico;
- c) i nuovi volumi espressi del PI, indicati nelle schede norma (elaborato P-05 Allegato A) o previsti nella presente normativa;
- d) i nuovi volumi espressi del PI, indicati nelle schede norma (elaborato P-05 Allegato A) con volume predeterminato secondo la seguente distinzione:

1. lotto tipo A individuati dal PI (Ip\_A / 400 m<sup>3</sup>);
2. lotto tipo B individuati dal PI (Ip\_B / 700 m<sup>3</sup>);
3. lotto tipo C individuati dal PI (Ip\_C / a indice).

- e) la nuova edificazione nei tessuti produttivi T6 e T7 (ordinato e non ordinato), esclusivamente nei lotti liberi di completamento, solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

9. Nei tessuti produttivi:

- a) il rilascio del certificato di abitabilità dei volumi residenziali, non è consentito se non contestualmente o dopo il rilascio del certificato di agibilità delle strutture produttive.
- b) è obbligatoria la messa a dimora di filari di alberi ad alto fusto di essenze tipiche del luogo, lungo il perimetro dell'area in proprietà di stretta pertinenza del fabbricato al fine di limitare l'impatto visivo sul paesaggio e schermare da odori e/o rumori. Tali alberature, già al momento dell'impianto, dovranno avere un'altezza non minore di m. 2,00, un diametro del fusto misurato a m.1,00 dal suolo di circa cm.10, e dovranno essere scelte tra le specie indicate all'art.12 "tabella 8 "Essenze arboree: specie autoctone" cui elaborato P-05 allegato B "prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

10. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle previste dal PI possono essere effettuati unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

11. Cancelli e recinzioni, accessi carrai, passi carrai, delimitazioni:

- a) cancelli e recinzioni dovranno essere inattraversabili da una sfera di diametro di 10 cm e privi di elementi acuminati e/o taglienti. Cancelli e portoni motorizzati, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalle norme UNI 8612 e smi; i cancelli pedonali e carrai inseriti nella recinzione devono aprirsi verso l'interno della proprietà.
- b) Le recinzioni:
  - nei tessuti residenziali, devono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc. e non superare l'altezza di m.1,50, dei quali un massimo di m.0,60 in muratura piena, misurata dalla quota media del piano stradale prospiciente o dal piano di campagna per i confini interni;
  - nei tessuti produttivi deve curare l'inserimento nell'ambiente rispettando le particolari esigenze funzionali dell'azienda. E' consentita un'altezza massima di m. 2,00;
  - nella porzione prospiciente la via pubblica dovranno essere poste in allineamento con le preesistenze e comunque a ml.1,50 dal confine della sede stradale.
  - non sono ammesse pensiline o corpi aggettanti di copertura degli accessi pedonali e carrai;
  - il Responsabile del Servizio preposto sentita la Commissione Edilizia, se dovuto, può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni unitarie o soluzioni diverse.
- c) le delimitazioni, le recinzioni e i passi carrai, devono essere conformi alle norme di cui al DLgs. 285/1992. Purché lo stato dei luoghi lo consenta e ferme stanti le prescrizioni generali del Regolamento edilizio (RE) gli accessi carrai e relativo cancello di ogni unità abitativa dovranno essere arretrati (perpendicolare, trasversale o parallelo all'asse stradale) a una distanza minima di m. 5 dal limite della carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, senza così arrecare disturbo o intralcio alla circolazione corrente sulla strada principale. Per le nuove recinzioni, in corrispondenza dell'accesso pedonale, il portone o il cancello dovranno distare dal ciglio della strada, come definito dall'art. 2 del DM. 1404/1968, almeno m. 0,60;
- d) le formazioni arboree lineari di nuovo impianto qualora previste dalla norma generale poste lungo i perimetri dei tessuti e/o dei lotti devono essere costituite da una doppia fila di essenze arboree delle specie indicate all'art.12 "tabella 8 - Essenze arboree: specie autoctone" cui elaborato P-05 allegato B "prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale";
- e) i fossi in sede privata devono essere tenuti in buono stato, non devono essere eliminati, ridotti in dimensione se non si prevedono adeguate opere di compensazione.



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA  
**UFFICIO TECNICO**

Tel. 0429/771608 – 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

## ART. 22 - Il tessuto diffuso (T5)

1. Il tessuto diffuso è assimilabile alla zona territoriale omogenea "C" ai sensi del DM. 1444/1968 e parificati alla zona territoriale omogenea "C1/3" ai sensi della ex LR. 24/1985.

### DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

2. La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale (art.14 NTO). E' ammesso l'insediamento di attività di vicinato, medie strutture di vendita (sup. di vendita compreso tra 251 e 400 m<sup>2</sup>) all'interno del centro urbano come individuato nell'elaborato P-03A, fatte salve quelle esistenti.

3. Le destinazioni d'uso escluse sono:

- commerciale in medie (con superficie di vendita superiore ai 400 m<sup>2</sup>) e grandi strutture di vendita di cui alla LR. 50/2012;
- direzionale e produttivo, escluso quanto previsto dall'art. 41 del vigente PTRC, depositi all'aperto;
- sale gioco, phone-center, attività o circoli privati finalizzati a lapdance, streap-tease, privèe e simili;
- rurale;

### TIPI D'INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI

4. In questo tessuto il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto, sulla base:

- dei tipi di intervento definiti nelle presenti NTO, per quanto riguarda l'edificato esistente (art.10 NTO);
  - degli ampliamenti fino ad un massimo di 800 m<sup>3</sup> residenziali, compreso l'esistente, per edificio o quelli una tantum definiti dal PI (art.16 co.7 NTO);
- nel rispetto di eventuali fabbricati soggetti a specifiche categorie di tutela.

5. Per gli annessi rustici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

- lettere a), b), c), d) del co.1 art. 3 del DPR.380/2001;
- la modifica della destinazione d'uso da rurale a residenziale e/o compatibili con un limite massimo di 800 m<sup>3</sup> con conseguente totale demolizione dei rimanenti annessi rustici non più funzionali; l'eventuale recupero della quota eccedente i 800 m<sup>3</sup> è subordinata alla stipula di specifico accordo pubblico privato, con l'obbligo di adeguare le opere di urbanizzazione primaria alla nuova destinazione, al reperimento degli standard cui precedente art.14, anche mediante ristrutturazione urbanistica con sostituzione dell'esistente tessuto edilizio con altro diverso. Per la modifica della destinazione d'uso degli annessi, nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale, dovrà essere prodotto un vincolo di non ulteriore edificabilità degli stessi all'interno del fondo rurale di proprietà. Il cambio di destinazione d'uso sopracitato è sempre assoggettato a perequazione urbanistica.

6. Per gli edifici con destinazione non compatibile è ammessa la sola manutenzione ordinaria e l'adeguamento alle norme di sicurezza.

### PARAMETRI DI INTERVENTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI!

7. Sono consentiti all'interno dei nuclei residenziali in ambito agricolo individuati con specifica delimitazione nelle tavole "disciplina del suolo" e nell'allegato C "Schedatura dei nuclei residenziali in ambito agricolo" delle presenti NTO, i nuovi volumi nelle nei lotti a volumetria predeterminata (Ip\_A - Ip\_B) e gli interventi di recupero/riqualificazione (AR) individuati con apposita scheda norma (art.16 co.8 delle presenti NTO). E' consentito il riutilizzo dei corpi precari e/o aggiunti e condonati, mediante accorpamento all'edificio principale.

8. Parametri urbanistici:

a) tipologia edilizia:	i nuovi edifici dovranno essere di tipo uni e bifamigliari; conseguenziale alla tipologia esistente per gli ampliamenti.
b) standard:	come da art.14 delle NTO;
c) altezza dei fabbricati:	H max m. 7.50 - fatte salve diverse altezze previste dagli strumenti urbanistici convenzionati o le indicazioni stabilite nell'allegato A "schede norma";



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 0429/771608 – 771614

Fax 0429/709564

Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

## UFFICIO TECNICO

d) distacco tra fabbricati:	minimo m. 10 tra pareti finestrate, tra pareti non finestrate minimo m. 5,00, è ammessa l'edificazione in aderenza o in appoggio, con le modalità stabilite dal Codice Civile;
e) distanza dai confini:	minimo m. 5 o distanze diverse previo accordo tra le parti mediante scrittura privata registrata e trascritta; per le costruzioni da eseguirsi in confine è sufficiente la sola autorizzazione del confinante, mediante scrittura privata;
f) distanza dal ciglio stradale:	- minima m.5,00, 7,50, 10,00 per lato, per strade rispettivamente di larghezza inferiore a m.7,00, tra m.7,00 e 15,00, e superiore a m.15,00, o secondo allineamenti esistenti fra almeno due edifici, sempre che ciò non costituisca pregiudizio alla pubblica viabilità. - minima m. 5.00 dalle arre destinate a parcheggi, aree verdi, piste ciclabili;
g) rapporto di copertura:	- massimo 60%;
h) note:	- è ammesso un massimo di due alloggi per ogni singolo volume predeterminato individuato nell'allegato A "schede norma"; - sono vietati i piani interrati/seminterrati con accesso dall'esterno e/o rampe carraie; - superficie permeabile $\geq 40\%$ della superficie fondiaria o RIE $\geq 3,00$ (art.22 NTO allegato B).

9. Il rilascio delle autorizzazioni all'edificazione nei lotti individuati a volumetria predeterminata (A/400 m<sup>3</sup> - B/700 m<sup>3</sup>) del presente articolo è subordinato a:

- alla sottoscrizione di atto di vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non alienazione delle nuove unità abitative a soggetti diversi dai familiari o eredi fino al 3 grado in linea collaterale. Eventuali deroghe motivate dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale. Nel caso di alienazione prima del termine decennale sarà dovuta la perequazione urbanistica;
- esclusivamente per i "lotti di testa" individuati planimetricamente nell'allegato C "Schedatura dei nuclei residenziali in ambito agricolo", alla certificazione della proprietà dei terreni alla data di adozione del presente primo PI, da parte di persone residenti all'interno dello stesso nucleo residenziale ai sensi dell'art.51 co.10 delle NTA del PAT approvato.

10. Valgono i seguenti orientamenti in fase di progettazione:

- nei nuclei residenziali non è ammesso creare una seconda fila di lotti. Nel caso essa sia già esistente, le nuove edificazioni potranno avvenire solo al fine di saturare l'edificazione attraverso la previsione di nuovi "lotti liberi" in adiacenza a lotti di seconda fila già edificati;
- la pendenza non deve superare il 35%, sono ammessi solo coppi e/o tegole color coppo (laterizio). In casi particolari il responsabile dell' UTC può autorizzare in deroga materiali diversi come coppi e/o tegole in PVC color coppo. Sono vietate le coperture piane;
- le grondaie di raccolta delle acque di copertura devono essere del tipo semicilindrico in rame od in lamiera zincata, verniciata in color marrone con forma semicircolare;
- i materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia vista, se eseguite in pietra, di muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona (dal bianco al beige, colori delle terre) oppure con superficie di intonaco liscio a fino o a marmorino. Sono vietati in via assoluta i colori blu, mattone, verde, nero, fluorescenti e simili;
- le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelli tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza;
- sono vietate le tapparelle avvolgibili in plastica od altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno o similari del tipo a libro o a ventola semplice.



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA  
**UFFICIO TECNICO**

Tel. 0429/771608 – 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

11. Per evitare la formazione di corridoi urbanizzati su entrambi i lati delle strade, sono individuati appositi varchi ambientali "di salvaguardia" ove è vietata l'edificazione, salvo i casi individuati come "lotti liberi di testa", in modo da mantenere la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva e naturalistica con il paesaggio agrario.

12. Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati; le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

## OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

13. Sono ammesse le opere pertinenziali in ambito residenziale descritte nel precedente art. 17 delle NTO.

### ART. 27 - Le condizioni generali degli interventi nel territorio agricolo.

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione e vocazione agricola. In tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 44 e smi della LR. 11/2004.

2. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM. 1444/1968.

3. Il territorio rurale è suddiviso in aree agricole specifiche, in relazione alle loro caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, ambientali e culturali. In particolare vengono individuate le seguenti aree:

- a) tessuto agricolo periurbano (A1);
- b) tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2);

4. Le costruzioni nelle aree agricole vengono disciplinate secondo la seguente classificazione:

- a) le costruzioni nelle aree agricole, articolo 30 delle presenti NTO;
- b) annessi agricoli non più funzionali al fondo, articolo 32 delle presenti NTO;

5. La destinazione d'uso prevalente è quella rurale e connessa a quella rurale, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'articolo 43 della LR. 11/2004.

6. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti NTO.

7. In ogni area agricola non è ammessa la deroga per la realizzazione dei parcheggi privati, ai sensi della L. 122/1989.

8. Negli edifici esistenti, fatte salve le specifiche disposizioni di relativamente ai complessi ed edifici con valore storico-ambientale, nei tessuti agricoli, in coerenza con quanto previsto dalla LR. 11/2004 e smi, sono consentiti:

a) gli interventi cui lettere a), b), c), d) del co.1 art. 3 del DPR.380, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino al limite massimo di 800 m3 comprensivi dell'esistente, purché architettonicamente coerenti con i caratteri tipologici e formali dell'edilizia rurale locale. L'ampliamento va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua globalità e potrà essere realizzato esclusivamente in adiacenza all'organismo edilizio esistente. Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità abitativa;

b) negli edifici non residenziali esistenti gli interventi cui lettere a), b), c), d) del co.1 art. 3 del DPR.380, con esclusione del cambio di destinazione d'uso e aumento delle superfici di calpestio produttive;

c) gli interventi di demolizione:

- delle opere incongrue;
- degli elementi di degrado;
- riordino della zona agricola;
- demolizione di edifici, anche singoli, in contrasto con l'ambiente;
- delle attività produttive in zona impropria;

tali interventi di demolizione possono determinare "crediti edilizi";

d) il cambio di destinazione d'uso, mediante specifica schedatura delle costruzioni non più funzionali al fondo;

e) interventi di razionalizzazione, anche mediante accorpamento, degli annessi rustici esistenti, senza aumento della superficie lorda di pavimento, tramite la presentazione di uno specifico piano di recupero per finalità agricolo-produttive, agrituristiche, didattiche, per



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA  
**UFFICIO TECNICO**

Tel. 0429/771608 – 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

la commercializzazione dei propri prodotti agricoli, utilizzo di biomasse, ecc., ovvero per tutti quegli interventi che anche l'imprenditore non professionale può svolgere per migliorare la produttività agricola.

9. Le nuove strutture residenziali ai sensi dell'art. 44 della LR. 11/2004 sono ammesse purché:

- a) sia istituito sul fondo all'atto di rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 45 co.1 della LR. 11/2004, un vincolo di non edificazione, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- b) sono fatti salvi i vincoli ex LR. 24/85 e 57/1978 e pertanto il vincolo art.45 co. 1 LR. 11/2004 dovrà espressamente richiamarne l'esistenza.

Tutte le nuove edificazioni ad uso abitativo e delle strutture agricolo-produttive devono essere conformi a quanto stabilito dal prontuario di mitigazione ambientale "Elaborato P-05 - allegato B", e in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi, rispettando i parametri urbanistici definiti al successivo art. 30 delle presenti norme "Le costruzioni nelle aree agricole".

10. L'applicazione di parametri edilizi ed urbanistici deve essere estesa all'interezza del fondo rustico di pertinenza di ogni singola azienda agricola.

11. Allevamenti zootecnici: il PI individua con apposita indagine gli allevamenti zootecnici del territorio comunale.

- a) la realizzazione di strutture agricolo produttive destinate ad allevamento deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 44 co. 8 – 9 della LR. 11/2004, conformemente ai "contenuti operativi" di cui al provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50 co.1 lett. d) par. 4 (DGR 3178/2004 - DGR 329 del 16/02/2010) e le specifiche prescrizioni del tessuto su cui ricadono;
- b) tutte le strutture esistenti che optino per la volontaria definitiva dismissione totale o parziale delle attività possono ottenere possibilità di riconversione attraverso specifici accordi pubblico privato previa verifica dello stato e delle necessità di ampliamento degli allevamenti circostanti.

12. La viabilità principale e secondaria, è considerata viabilità di interesse pubblico e pertanto non è ammessa in nessun caso l'interruzione del pubblico passaggio con elementi di chiusura di qualsiasi tipo. Non sono consentite modifiche del manto stradale esistente con materiali impermeabili o incongrui con il territorio rurale sono invece ammesse soluzioni con stabilizzanti o materiali impermeabili di tipo "ecologico" da inserire dove il transito dei mezzi agricoli e/o di movimentazione abbia causato o possa causare una usura notevole. Restano comunque fermi i diritti di chiusura dei fondi e della viabilità privata, a tutela della sicurezza e della proprietà, nonché della salubrità dell'ambiente, onde evitare abbandono incontrollato di rifiuti.

13. La costruzione di recinzioni dovranno rispettare le disposizioni del regolamento edilizio e le seguenti prescrizioni:

- a) le recinzioni lungo le strade pubbliche dovranno rispettare le norme del Codice della Strada e dovranno essere poste in allineamento con le preesistenze e comunque a m.1,50 dal confine della sede stradale;
- b) potranno essere realizzate solamente lungo le strade pubbliche o di uso pubblico mediante siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc. con altezza massima di m.1,50, dei quali un massimo di m.0,60 in muratura piena, misurata dalla quota media del piano stradale prospiciente o dal piano di campagna per i confini interni. Negli altri casi le recinzioni dovranno essere realizzate con strutture di tipo leggero, permeabili alla vista, senza opere in muratura fuori terra, con altezza massima di m. 1,50 rispetto al piano campagna. Di norma gli elementi di recinzione dovranno essere mascherati con siepi vegetali vive composte da specie autoctone lasciate a sviluppo naturale. La recinzione dovrà essere limitata alla sola area cortilizia di pertinenza degli edifici. Resta esclusa la recinzione di aree non edificate se non interessate da particolari colture (orti, vivai); in questo caso la siepe vegetale dovrà essere integrata da filare alberato costituito da specie tipiche locali. Deve sempre e comunque essere garantito e non aggravato il deflusso naturale o preesistente delle acque.
- c) nel caso di richieste in zone di particolare pregio paesaggisticoambientale potrà essere prescritta dalla Commissione Edilizia la sola messa a dimora di siepi vive.

14. Le strutture agricolo-produttive sono definite dal provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50/1 lett. d) punto. 3, a cui si rimanda.

15. Definizioni:

- a) Fondo rustico: l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
- b) Azienda Agricola vitale: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'Impresa Agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).





# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA  
**UFFICIO TECNICO**

Tel. 0429/771608 – 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

- c) Casa di abitazione: il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
- d) Fabbricati agricoli: il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti non intensivi e a carattere familiare, l'acquacoltura purché questa sia inserita nel contesto di una Azienda Agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
- e) Allevamenti zootecnici non intensivi: allevamenti collegati con un nesso funzionale all'azienda agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
- f) Allevamenti zootecnici intensivi: allevamenti non collegati con nesso funzionale all'azienda agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d). Il nesso funzionale (LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 lettera d) tra l'allevamento e l'azienda agricola deve soddisfare contestualmente i requisiti seguenti:
- all'utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale;
  - alla capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli animali, tenuto anche conto - per talune tipologie d'allevamento - del quasi completo ricorso all'approvvigionamento esterno;
  - alla esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni, anche su suoli non direttamente in conduzione dell'azienda, al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente.
- g) Strutture agricole produttive: tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi, aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d) ed in particolare gli impianti di irrigazione fissi, mobili o semoventi, gli impianti di conferimento, stoccaggio e trasformazione di prodotti agricoli, nonché di produzione di energia da fonti rinnovabili, quali biogas, fotovoltaico, ed altre.
- h) Aggregato abitativo: il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di un unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100.
- i) Serre fisse: complesso di strutture edilizie finalizzate alla produzione e forzata delle colture; esse possono essere con o senza strutture murarie fuori terra.
- j) Serre mobili: complesso di tunnels stagionali di protezione e forzata delle colture, prive di qualsiasi struttura muraria fissa di ancoraggio al terreno salvo le indispensabili controventature.
- k) Impianti di acquacoltura: complesso di strutture organizzate per la produzione ittica, non collegati con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico.
- l) Strutture edilizie per lo stoccaggio delle deiezioni animali: sono tutte quelle "strutture" che vengono utilizzate per lo stoccaggio delle deiezioni animali (liquami e letame).

## ART. 29 - Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2)

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM. 1444/1968.

### DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE

2. Il tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria è un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e caratterizzato da un basso frazionamento, assume rilevanza primaria per la funzione ambientale e agricolo-produttiva al fine di garantire la conservazione, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario. All'interno di questo tessuto rientrano gli elementi costitutivi della rete ecologica locale .

3. La destinazione d'uso prevalente è quella è quella agricola cui all'articolo 14 delle presenti norme, dell'ambiente, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

4. E' possibile, promuovere forme collegate all'attività turistica e agrituristica, ai sensi delle LR. 33/2002 e 28/2012, che si armonizzano con la vocazione ambientale.

5. Altresì, il PI promuove attività economiche legate ad una gestione sostenibile delle risorse ambientali. In particolare, ed a seconda delle dimensioni dell'azienda agricola, il PI promuove e tutela forme di agricoltura di qualità, biologica, nonché le colture ed i prodotti tipici.

### TIPI DI INTERVENTI AMMESSI





# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA

UFFICIO TECNICO

Tel. 0429/771608 – 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

6. Gli interventi sulle costruzioni che insistono nelle aree agricole dovranno obbligatoriamente tener conto dei vincoli previsti dall'art.45 della LR.11/2004.

7. Sono sempre ammessi gli interventi cui al precedente art.25 e gli interventi di nuova edificazione previsti all'art.44 della LR.11/2004 utilizzando i parametri urbanistici previsti al successivo art.30.

8. Sono ammessi nei limiti e con le modalità cui al successivo art. 30:

- le serre fisse;
- le serre mobili con un'altezza superiore a m. 4,00 è prescritta la denuncia al Comune, con l'indicazione del periodo di utilizzo;
- l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici e la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici nel rispetto delle stesse norme previste per il tipo di allevamento a servizio del quale vengono destinate, esse devono garantire idonei requisiti di igienicità, dimensione e capienza adeguata l'utilizzo previsto, posizionarsi sottovento rispetto ai fabbricati residenziali esistenti ed essere schermate da alberature lungo la viabilità pubblica.
- manufatti minori;
- impianti di acquicoltura.

9. I pannelli fotovoltaici posti al suolo, in applicazione restrittiva della norma statale, sono consentiti e non potranno estendersi per una dimensione di area agricola, complessiva di quanto necessario al loro funzionamento, superiore a 4.000 m<sup>2</sup>.

10. In queste aree l'edificazione ammessa per i tessuti agricoli dovrà comunque conservare e ripristinare gli elementi di naturalità quali canali, macchie boscate, filari alberati, piccole aree incolte che nell'insieme permettano di conservare i livelli di biodiversità rilevando e conservando ed eventualmente incrementando i segni di naturalità. In sede di progetto edilizio gli elaborati dovranno censire in un raggio significativo (di almeno m.100) le seguenti preesistenze naturalistiche significative:

- le fasce vegetative;
- le siepi fitte di connessione ecologica;
- siepi e filari alberati, le alberature singole di pregio, le reti di bonifica, ecc.;
- il sistema scolante;

11. Sono ammessi:

- le modeste variazioni del profilo originario del terreno conseguenti al miglioramento idraulico dei terreni;
- la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni.

## PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. In tale tessuto non è consentito:

- gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- i movimenti terra che pregiudicano le residue sistemazioni a cavino;
- la costruzione di impianti solari/fotovoltaici sui fabbricati con inclinazione diversa rispetto a quella della falda sul tetto.

## ART. 45 – Le condizioni generali per gli interventi su immobili di valore monumentale, testimoniale e sulle Ville Venete

1. Gli interventi sugli edifici di valore storico, ambientale e culturale ai quali il PI assegna un ruolo rilevante nel processo di conservazione e valorizzazione del territorio, sono individuati nelle tavole di piano, "P-03: Disciplina del suolo" con apposita grafia.

2. Gli interventi sugli edifici cui co.1 sono regolati da specifici gradi di intervento codificati, dai parametri dalle norme per ogni tessuto su cui ricade l'intervento, dal successivo art.46 e dalle norme sui vincoli e invariants del PRC.

3. Gli interventi possono verificarsi su:

- a) edifici vincolati dal DLgs. 42/2004 con decreto di vincolo;
- b) ville di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto e gli Immobili di valore testimoniale;
- c) edifici storici soggetti a specifica categoria di intervento, ovvero i beni culturali, ambientali e architettonici localizzati sia nei centri storici che nel rimanente territorio comunale.

Gli interventi sugli edifici storici e sulle pertinenze dovranno obbligatoriamente tener conto di quanto contenuto nelle presenti norme.



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA  
**UFFICIO TECNICO**

Tel. 0429/771608 – 771614  
Fax 0429/709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

4. I PI attraverso con la procedura cui art.18 LR.11/2004 potranno variare la categoria attribuita ai manufatti localizzati nei centri storici, previa indagine storica e tecnica, ammettendo una tendenza verso la categoria immediatamente inferiore o superiore rispetto al valore attribuito. Ai fini della ammissibilità della variazione è necessario il parere del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia, con la successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio Comunale. Le variazioni non potranno in ogni caso riguardare gli edifici individuati nelle categorie cui al grado 1 e grado 9; sono comunque prevalenti le disposizioni indicate da enti ed autorità preposte alla tutela dei beni culturali, rispetto a quelle previste del PAT e dal PI.

5. Il rilascio dei permessi di costruire/denuncia di inizio attività sugli immobili soggetti a tutela diretta e indiretta ai sensi del DLgs. 42/2004 è in ogni caso, subordinato alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai beni architettonici ed al Paesaggio.

6. Entro le aree di pertinenza degli edifici di cui precedente co.1, sono vietati gli interventi che contrastino con i valori e le tutele da salvaguardare, in coerenza con i caratteri tipologici caratteristici ed i manufatti di pregio e comunque appartenenti alla tradizione locale, con esclusione, ove necessario per la tutela, di nuove edificazioni; potrà essere premiata la rimozione di edifici incongrui e/o incompatibili con i valori storico monumentali degli edifici storici principali con criterio compensativo di credito edilizio.

## **Articolo 70 Allevamenti zootecnici intensivi /fasce di rispetto**

1. Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le specifiche disposizioni di cui alla LR. 11/2004 e della DGR. 856/2012.

2. I PI verificano con specifico studio agronomico nell'elaborato "P-01:Vincoli e Tutele" gli allevamenti intensivi presenti nel territorio e individua i tre tipi di fasce di rispetto:

- a) distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza che un allevamento deve rispettare del tessuto non agricolo
- b) distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): Distanza minima che l'allevamento deve mantenere dai centri abitati così come individuati dal codice della strada.
- c) distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima che un allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile indipendentemente del tessuto in cui ricade.

3. La DGR 856/2012 individua ai co.7, 7bis, 8, 9, 9bis, le indicazioni relativamente alle modifiche delle fasce di rispetto e le eventuali deroghe da applicare in caso di realizzazione di nuovi insediamenti.

## **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

4. L'edificazione di nuovi allevamenti intensivi, ferme restando le altre norme di legge, è subordinata alla approvazione del progetto da parte del Comune che valuterà con attenzione la compatibilità con la DGR.856/2012 e l'entità dei presumibili impatti sul territorio.

5. A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, dovranno essere allegati, oltre a quanto richiesto dalla LR. 11/2004 e smi, atti di indirizzo compresi:

- a) un elaborato tecnico-agronomico sulle modalità di gestione delle deiezioni animali nel centro aziendale durante la loro eventuale distribuzione agronomica; in questo caso si deve allegare copia della comunicazione e/o copia del piano di utilizzazione agronomica previsto dalla normativa vigente per allevamenti esistenti;
- b) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;
- c) l'elaborato tecnico-agronomico deve riportare il calcolo del peso vivo a fine ciclo dell'allevamento, il numero di capi previsto, il tipo di stabulazione e il sistema di pulizia, il sistema di ventilazione, il sistema di stoccaggio delle deiezioni, il numero e la durata dei cicli e la loro distribuzione temporale nell'arco di un anno, l'eventuale predisposizione di impianti di abbattimento delle polveri e trattamento delle emissioni ed ogni altra indicazione che si ritenga utile ai fini di una migliore caratterizzazione dell'allevamento stesso; per tali interventi va descritto a seconda della tipologia degli animali allevati la tipologia costruttiva e materiali che possono essere diversi rispetto a quelli degli altri fabbricati rurali quali strutture metalliche, tamponamenti e coperture in pannelli sandwich facilmente pulibili ed igienicamente più validi.
- d) un elaborato grafico con individuazione della consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale con eventualmente per gli allevamenti intensivi anche un rendering che visualizzi il risultato ottenibile;



# COMUNE DI SOLESINO

C.A.P. 35047  
Codice fiscale: 82005010283

PROVINCIA DI PADOVA

UFFICIO TECNICO

Tel. 0429/771608 – 771614  
Fax 0429/7709564  
Indirizzo: Largo Martiri di Cefalonia, 2

e) una completa documentazione fotografica del sito.

6. Gli allevamenti zootecnici intensivi sono da intendersi come potenziali elementi generatori di vincolo non cogente ma ricognitivo. L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia animali allevamenti, ubicazione dell'attività o ubicazione dei parametri di classificazione a causa di modifiche normative, dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.), attraverso specifica e formale convenzione.

7. L'eventuale aumento di potenzialità intensiva dell'allevamento, potrà avvenire previa valutazione di compatibilità tecnica, al fine di evitare che il conseguente ampliamento della relativa fascia di rispetto, non contrasti con le previsioni del PAT – PI e non vada a ledere eventuali diritti acquisiti da parte di altri soggetti.

8. Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti dall'aggiornamento possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento stesso, così come definite in sede di stesura del PI, la loro eventuale assunzione non costituirà variante urbanistica al PI medesimo, purché non incidano sui criteri informativi e sulle scelte strategiche operate dal Piano.

9. Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di stesura del PI siano stati considerati come strutture agricolo-produttive, qualora a seguito di modifiche possa venir meno il nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola facendoli in tal modo rientrare nella categoria degli allevamenti zootecnici intensivi.

10. Il Comune in sede di richiesta di nuove edificazioni e di rilascio delle autorizzazioni sia di carattere residenziale, produttivo, sia diffuse che concentrate, verificherà il rispetto dei requisiti di cui alla DGR. 856/2012, prevedendo nel caso l'applicazione del comma 9 bis della DGR. 856/2012.

11. Per gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, è possibile ricorrere all'applicazione del credito edilizio, nonché accordi e convenzioni con i proprietari conformemente a quanto previsto dal comma 9 bis della DGR. 856/2012. Gli interventi possono essere attuati a mezzo di PUA e previa riclassificazione urbanistica delle aree attraverso una variante al PI che ne disciplini il procedimento e le modalità di attuazione.

Si rilascia la presente in carta semplice/resa legale su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

Solesino, li 17/03/2017



Il Responsabile dell'Area 3/2 Settore Tecnico  
Geom. PAIOLA Piergiorgio

## RELATA DI NOTIFICA

Il Sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente atto composto di n.

Solesino, li

30-05-2017

firma per ricevuta  
(concessionario o suo incaricato)



il Messo Comunale

fogli al Sig. *ANDREA* *chele foto al posto* *abitante*  
Geom. *BUSI*